FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0037/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0005/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Tommaso Marchese - Componente

Gabriele Carlotti - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0005/CFA/2026-2027, proposto dal Procuratore federale Interregionale in data 16 luglio 2026;

per la riforma, *in parte qua*, della decisione del Tribunale federale territoriale (nel prosieguo soltanto "Tribunale") presso il Comitato regionale Liguria, adottata all'esito dell'udienza del 7 luglio 2026 e pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 2 del 10 luglio 2026, notificata in pari data, resa all'esito del deferimento prot. 29098/470 pfi 25-26 del 7 maggio 2026, a carico dei sigg.ri Francesco Fazzari e Antonio Laganà, nonché della società A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio (nel prosieguo anche "società");

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 10 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il dott. Gabriele Carlotti e udito l'Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il reclamo n. 0005/CFA/2026-2027, depositato il 16 luglio 2026, il Procuratore federale interregionale (di seguito soltanto "Procura federale") ha impugnato la decisione, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il Tribunale, dopo aver ritenuto fondato il deferimento proposto dalla Procura federale, ha, tra l'altro, inflitto al Sig. Francesco Fazzari, la sanzione di sette giornate di squalifica, al contempo dichiarando l'A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio responsabile a titolo di responsabilità diretta *ex* art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva (d'ora in poi, "CGS") per la violazione ascritta al proprio tesserato sopra nominato, con l'irrogazione, per l'effetto, della sanzione di euro 800,00 di ammenda.

2. Con il reclamo la Procura federale ha impugnato la decisione del Tribunale federale territoriale, limitatamente alle posizioni del Sig. Francesco Fazzari e della A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio, per i seguenti motivi:

I.) incongruità della sanzione rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore, Sig. Francesco Fazzari - violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività delle sanzioni - violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 13, comma 1 lett. e) del CGS;

II.) incongruità della sanzione irrogata alla A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dai suoi tesserati - violazione ed erronea applicazione del principio generale di afflittività delle sanzioni - violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 1, del CGS.

La Procura federale ha conseguentemente chiesto a questa Corte di riformare la decisione impugnata e, per l'effetto, di irrogare, in accoglimento del reclamo, le seguenti sanzioni, già richieste nel corso del procedimento di primo grado:

- al Sig. Francesco Fazzari, la sanzione di 10 (dieci) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali;

- alla A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio la sanzione dell'ammenda di euro 1.500,00.

In subordine, la reclamante ha chiesto che vengano applicate le sanzioni ritenute conformi a giustizia.

3. Nella decisione impugnata si dà atto che il procedimento disciplinare è scaturito da una comunicazione del Presidente del Comitato regionale arbitri della Liguria del 5 novembre 2025, a seguito di un episodio di discriminazione razziale avvenuto nel corso della gara Golfo Dianese 1923 - Bordighera Sant'Ampelio del 2 novembre 2025 (Girone A - campionato di Prima Categoria). In particolare, nella segnalazione dell'Osservatore arbitrale, allegata alla nota, è dato leggere testualmente quanto segue: *«Al 38' (2°t) il n°17 (BSA) dopo aver subito una carica, ritenuta dall'arbitro regolare, da parte del giocatore di colore n°18 (GD) nei pressi della linea mediana, ad un paio di metri dalla linea laterale e a non più di 5 metri dall'unica tribuna presente (dove io mi trovavo come OA designato) gridava verso il n° 18: "Bastardo, negro di merda"»!! Tale frase, pur pronunciata a voce alta, non veniva sentita dall'arbitro che quindi non poteva intervenire tecnicamente e disciplinarmente. Tale frase … veniva chiaramente sentita dal pubblico presente in tribuna, innescando molti insulti all'indirizzo dello stesso n° 17 (BSA).».*

La Procura federale iscriveva il procedimento al n. 470 pfi 25-26 e svolgeva una articolata attività istruttoria, acquisendo il referto arbitrale e le distinte di gara, i fogli di censimento e gli organigrammi delle due società, le posizioni di tesseramento dei calciatori coinvolti, nonché le dichiarazioni rese in sede di audizione dai tesserati.

Il calciatore destinatario dell'espressione, ascoltato in data 11 dicembre 2025 quale persona informata sui fatti, riferiva di avere ricevuto un insulto razzista, identificava l'autore nel calciatore avversario recante il numero 17 e precisava che, subito dopo l'accaduto, si era rivolto a costui chiedendogli di scusarsi, senza ottenere alcuna risposta.

Il medesimo calciatore aggiungeva di avere reiterato la richiesta di scuse al termine della gara e che l'avversario si era allontanato senza replicare, mentre nella concitazione seguita un altro calciatore della squadra ospitata lo colpiva con un pugno al viso, e precisava altresì che nessun dirigente della società avversaria si era avvicinato per scusarsi o per chiarire l'episodio.

Il Sig. Francesco Fazzari, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio e recante il numero 17, era ascoltato in pari data quale persona sottoposta ad indagine e rendeva dichiarazioni confessorie, confermando di avere pronunciato l'espressione *«nero di merda»* all'indirizzo del calciatore avversario e riconducendo la propria condotta a una reazione al dolore provocato da un contrasto di gioco.

Nella medesima sede lo stesso incolpato dichiarava di non avere avuto modo di chiedere scusa all'avversario e di essere dispiaciuto per quanto accaduto.

Dagli ulteriori accertamenti emergeva, inoltre, che la Commissione federale responsabile per le politiche di *safeguarding*, con nota pervenuta il 23 gennaio 2026, attestava che la A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio non aveva provveduto al deposito delle autocertificazioni di cui all'art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento della F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Emergeva, altresì, che il Sig. Antonio Laganà, presidente dotato di poteri di rappresentanza della predetta società, ritualmente convocato per le date del 13 e del 25 febbraio 2026, ometteva di presentarsi dinanzi al collaboratore della Procura federale senza addurre alcun legittimo impedimento.

In data 27 marzo 2026 il difensore del Sig. Francesco Fazzari trasmetteva alla Procura federale istanza di applicazione di sanzioni su richiesta ai sensi dell'art. 126 del CGS, alla quale la Procura federale replicava in data 30 marzo 2026 dichiarando, stante la natura della violazione contestata, di non essere disponibile ad alcun accordo.

Con atto di deferimento prot. 29098/470 pfi 25-26 del 7 maggio 2026, il Procuratore federale interregionale deferiva al Tribunale il Sig. Antonio Laganà, il Sig. Francesco Fazzari e la A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio.

Il Sig. Antonio Laganà era chiamato a rispondere, *sub* A), della violazione dell'art. 4, comma 1, del CGS, sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento della F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni e dall'art. 28 *bis*, comma 2, del medesimo Codice, per avere omesso di comunicare senza indugio, con riferimento alle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026, il nominativo del responsabile *safeguarding* e l'adozione del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva nonché del codice di condotta, mediante l'invio delle autocertificazioni sottoscritte quale legale rappresentante della società.

Il medesimo Sig. Antonio Laganà era chiamato a rispondere, *sub* B), della violazione dell'art. 22, comma 1, del CGS, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, dinanzi al collaboratore della Procura federale, nonostante fosse stato

ritualmente convocato per le date del 13 e del 25 febbraio 2026.

Il Sig. Francesco Fazzari era chiamato a rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del CGS, per avere proferito, in occasione di un contrasto di gioco nel corso del secondo tempo della gara del 2 novembre 2025, all'indirizzo del calciatore avversario, schierato con la maglia numero 18, l'espressione *«Brutto negro di merda»*.

La società A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio era chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del CGS per gli atti e i comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Antonio Laganà e Francesco Fazzari.

All'udienza dinanzi al Tribunale del 7 luglio 2026, celebrata da remoto, il rappresentante della Procura federale insisteva nelle proprie conclusioni, chiedendo l'inibizione per quattro mesi nei confronti del Sig. Antonio Laganà, la squalifica per dieci giornate nei confronti del Sig. Francesco Fazzari e l'ammenda di euro 1.500,00 nei confronti della A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio.

Il Sig. Francesco Fazzari, comparso da remoto e assistito dal proprio difensore, non depositava controdeduzioni scritte e si limitava a chiedere oralmente la riduzione dell'addebito.

Né la A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio né il suo presidente, Sig. Antonio Laganà, svolgevano alcuna difesa e non comparivano all'udienza.

Con la decisione pubblicata con il Comunicato ufficiale n. 2 del 10 luglio 2026, il Tribunale riteneva in parte fondato il deferimento e affermava la responsabilità di tutti i deferiti.

Il Primo Giudice riteneva pienamente comprovata la condotta discriminatoria ascritta al Sig. Francesco Fazzari, osservando che i fatti descritti nella segnalazione erano stati confermati dal calciatore ingiuriato e che lo stesso incolpato aveva collaborato rendendo ampie dichiarazioni confessorie, in un quadro probatorio nel quale le dichiarazioni dei tesserati ascoltati risultavano tra loro coerenti.

Il medesimo Giudice riteneva parimenti comprovata la condotta ascritta al Sig. Antonio Laganà, evidenziando l'omessa comunicazione del nominativo del responsabile *safeguarding* e la mancata adozione del modello organizzativo e di controllo, violazione ritenuta ripetuta nel tempo in quanto riferibile a due stagioni sportive, nonché l'omessa presentazione dinanzi alla Procura federale.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il Tribunale confermava l'inibizione per quattro mesi richiesta nei confronti del Sig. Antonio Laganà.

Quanto al Sig. Francesco Fazzari, il Tribunale riduceva da dieci a sette le giornate di squalifica richieste dalla Procura federale, facendo applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), del CGS, sul rilievo che il calciatore avrebbe *«immediatamente ammesso la propria responsabilità, senza cercare scusanti o alibi, mostrando piena collaborazione nel corso dell'istruttoria della Procura e offrendo la propria disponibilità a rimediare, anche con pubbliche scuse, alla grave condotta serbata. Tale comportamento denota un concreto atteggiamento di ravvedimento e di fattiva collaborazione con gli organi inquirenti, idoneo a integrare i presupposti della circostanza attenuante.».*

Quanto all'A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio, il Tribunale ha reputato *«equo ridurre la pena dell'ammenda richiesta dalla Procura federale da € 1.500,00 ad € 800,00»*, avendo ritenuto che tale misura *«appare maggiormente conforme ai principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, avuto riguardo alle concrete modalità di svolgimento dei fatti. L'episodio contestato, pur certamente grave e meritevole di censura, è rimasto circoscritto a un singolo ed isolato evento e non ha determinato ulteriori comportamenti violenti o discriminatori. Dagli atti emerge, inoltre, come i presenti si siano tempestivamente adoperati per riportare la calma. Tali elementi, pur non incidendo sull'accertamento della responsabilità della Società, assumono rilievo nella determinazione della misura della sanzione e giustificano una riduzione dell'ammenda ritenendosi congrua ed equa la sua determinazione nell'importo di € 800,00.».*

Nel dispositivo il Tribunale dichiarava la società responsabile a titolo di responsabilità diretta *ex* art. 6, comma 2, C.G.S. per la violazione ascritta ai propri tesserati.

4. Con il reclamo la Procura federale ha chiesto, in riforma della decisione impugnata, l'irrogazione al Sig. Francesco Fazzari della squalifica per dieci giornate da scontarsi in gare ufficiali e alla A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio dell'ammenda di euro 1.500,00, ovvero, in subordine, delle sanzioni ritenute conformi a giustizia.

Con il primo mezzo di gravame la reclamante ha contestato l'entità della sanzione inflitta al Sig. Francesco Fazzari, ritenendola

incongrua e inadeguata rispetto alla gravità delle condotte discriminatorie poste in essere dal calciatore deferito, nonché inferiore al minimo edittale previsto per la violazione disciplinare contestata, siccome comprovata in fatto dalle risultanze dell'espletata istruttoria.

Erroneamente, secondo la Procura federale, il Tribunale avrebbe ridotto la sanzione del calciatore soltanto per aver Questi manifestato un concreto atteggiamento di ravvedimento, offrendo *«la propria disponibilità a rimediare, anche con pubbliche scuse, alla grave condotta serbata».* Contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il Sig. Francesco Fazzari non avrebbe mai manifestato la propria disponibilità a rimediare alla grave condotta subita dal proprio avversario e, anzi, non solo avrebbe riferito di non essersi mai scusato con lo stesso, ma soltanto in data 11 dicembre 2025, una volta convocato dalla Procura federale per essere ascoltato quale persona sottoposta a indagine, si sarebbe limitato a esprimere il proprio dispiacere a fronte di un comportamento disciplinarmente rilevante posto in essere; sicché il "ravvedimento" sarebbe intervenuto dopo di più di un mese dalla gara del 2 novembre 2025 e con un evidente fine difensivo.

In ogni caso, l'art. 28, comma 2, del CGS prevede un minimo edittale di dieci giornate di squalifica per il calciatore che si renda autore di un'offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica e condizione personale o sociale. Il Tribunale, pertanto, si sarebbe discostato dalla misura del minino edittale, ignorando i principi sanciti da questa Corte in tema di applicazione dell'art. 12, comma 1, del CGS, secondo i quali: «*solo se l'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta* (CFA, sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, sez. IV, n. 55/2020-2021).

Erroneamente, ancora, il Tribunale avrebbe concesso, in favore del Sig.Francesco Fazzari, l'attenuante relativa all'ammissione del comportamento disciplinarmente rilevante, nonostante l'ammissione di responsabilità prevista dall'art. 13, primo comma, lett. e), del CGS non potrebbe riconoscersi per le sole dichiarazioni rese dall'incolpato nell'ambito dell'audizione da parte della Procura federale quale persona sottoposta a indagine, dal momento che tali dichiarazioni avrebbero una finalità difensiva e non sarebbero dettate da un sincero rammarico. Qualora, invero, il Sig.Francesco Fazzari si fosse effettivamente pentito dell'azione posta in essere, ben avrebbe potuto quantomeno scusarsi con il suo avversario, senza aspettare che la contestazione e l'audizione disposte dalla Procura federale, dopo più di un mese dalla data del fatto.

Con il secondo motivo di appello la Procura federale si duole altresì della riduzione, rispetto a quanto richiesto, della ammenda irrogata alla A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio. Ad avviso della reclamante, il Tribunale, anche in questo caso, avrebbe sottovalutato la gravità dei comportamenti oggetto dell'incolpazione formulata nei confronti del presidente della società, che si aggiungono ai comportamenti altrettanto gravi del calciatore deferito. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della gravità del comportamento posto in essere dal Sig. Antonio Laganà che, nella qualità di presidente della società, per ben due stagioni sportive omise qualsiasi adeguamento dovuto a una normativa settoriale particolarmente importante, perché dettata a tutela e salvaguardia di tutti gli atleti, peraltro proprio con riguardo, oltre che ai gravissimi aspetti della violenza e degli abusi, alla discriminazione (che costituisce la violazione ascritta al calciatore deferito).

Si sarebbe in presenza, pertanto, di una deliberata e prolungata violazione di norme specifiche, da parte di un soggetto che deve assicurare la tutela dei tesserati, la cui attuazione avrebbe potuto determinare la non commissione degli atti e dei comportamenti oggetto dell'incolpazione nei confronti del calciatore. D'altronde, la gravità degli atti e comportamenti posti in essere dal calciatore, quand'anche considerati autonomamente, avrebbero potuto portare ad una quantificazione della sanzione nei confronti della società pari a quella complessivamente inflitta alla stessa.

5. Il Sig. Francesco Fazzari e la A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio, ritualmente intimati, non hanno depositato controdeduzioni né hanno partecipato all'udienza.

6. L'udienza, originariamente calendarizzata per il 13 agosto e poi anticipata al 10 agosto, è stata infine rinviata al 10 settembre 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare va osservato che non è contestata la storicità e l'effettiva verificazione dell'illecito ascritto al Sig. Francesco Fazzari. Il Tribunale ha, difatti, affermato la responsabilità del calciatore per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, senza che sul punto sia stato proposto alcun gravame. Analogamente il Primo Giudice ha ritenuto che la condotta contestata al presidente, Sig. Antonio Laganà, evidenziasse l'omessa comunicazione, senza indugio, del nominativo del responsabile *safeguarding* e la conseguente e prescritta adozione di un modello organizzativo e di controllo.

Il Tribunale ha, inoltre, espressamente qualificato tale violazione come ripetuta nel tempo, in quanto riferibile alle stagioni sportive 2024-2025 e 2025-2026, e ha altresì affermato la responsabilità del medesimo presidente per avere omesso di presentarsi dinanzi alla Procura federale senza addurre alcun legittimo impedimento.

I sopra richiamati capi della decisione non sono stati impugnati e sono, pertanto, coperti da definitività.

Il reclamo della Procura si dirige esclusivamente contro i capi della decisione impugnata recanti la concreta dosimetria, operata dal Tribunale, con specifico riguardo alle sanzioni irrogate, rispettivamente, nei confronti del calciatore deferito e della società della quale questi era, all'epoca dei fatti, tesserato. Infatti, la reclamante ha contestato, nell'ordine: a) la congruità delle sanzioni inflitte, rispettivamente al Sig. Francesco Fazzari e alla A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio, in relazione alla gravità delle violazioni accertate; b) la sussistenza della circostanza attenuante riconosciuta in favore del Sig. Francesco Fazzari e, infine, c) la legittimità della riduzione, al di sotto del minimo edittale, della sanzione inflitta a quest'ultimo, per effetto della richiamata circostanza attenuante.

In tema, occorre precisare che in nessun passaggio la motivazione della decisione impugnata prende in considerazione, ai fini della dosimetria della sanzione irrogata alla A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio, le condotte accertate a carico del suo presidente e legale rappresentante.

2. Tanto premesso, il Collegio ritiene che il reclamo sia fondato per i motivi di seguito illustrati.

2.1. Occorre muovere dalla ricognizione del quadro normativo di riferimento e, quindi, bisogna verificare se ricorrano in concreto i presupposti della circostanza attenuante applicata dal Primo Giudice.

L'art. 28, comma 1, del CGS qualifica come comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale.

Il comma 2 del medesimo art. 28 stabilisce che il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall'art. 9, comma 1, lett. g), nonché, per il settore professionistico, con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00.

La formulazione *«per almeno dieci giornate»* individua il minimo edittale della sanzione, ossia la soglia alla quale il legislatore federale ha inteso rapportare l'offensività del fatto tipico.

2.2. La *ratio* di tale severità riposa sul particolare disvalore che l'ordinamento federale annette alla condotta discriminatoria.

Tra i principi fondamentali previsti dall'art. 2 dello Statuto della F.I.G.C. è declinato, al comma 5, il principio di non discriminazione, secondo cui la Federazione promuove l'esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza, disposizione di principio che trova compiuta realizzazione proprio nell'art. 28 del Codice di giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 15/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 35/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2025-2026).

La condotta discriminatoria si sostanzia in ogni forma di lesione dei diritti fondamentali della persona e non può non provocare una dura reazione non solo da parte dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (CFA, SS.UU., n. 90/2017-2018; CFA, Sez. I, n. 59/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 96/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026).

La nozione federale di comportamento discriminatorio risulta, del resto, coerente con quella adottata dagli organismi e dalle istituzioni internazionali, quali la Convenzione di New York del 1966, l'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli artt. 2 e 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, oltre che con la Carta olimpica, con la disciplina UEFA e con il codice etico e il codice disciplinare FIFA (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, SS.UU., n. 115/2024-2025).

Questa Corte ha, in tale prospettiva, espressamente affermato che la particolare severità della sanzione, fissata dal secondo comma dell'art. 28 nella durata minima di dieci giornate di squalifica, è funzionale a garantire il contrasto effettivo ed efficace a ogni forma di discriminazione per motivi razziali (CFA, SS.UU., n. 115/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 142/2025-2026).

2.3. Non è revocabile in dubbio che l'espressione accertata nel caso di specie integri la fattispecie tipica.

Il discrimine tra la mera espressione offensiva o ingiuriosa, sanzionabile ai sensi dell'art. 4 del CGS, e la condotta discriminatoria,

sanzionabile ai sensi dell'art. 28, comma 1, del medesimo Codice, risiede nel fatto che la fattispecie della discriminazione è integrata allorché l'espressione offensiva mira specificamente a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona cui è indirizzata in ragione della sua diversità per motivi, tra gli altri, di razza, colore e origine anche etnica (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 96/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 115/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 101/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 37/2025-2026).

L'utilizzo dell'epiteto adoperato dall'incolpato ha evidentemente e chiaramente *ex se* il significato di un insulto a sfondo razziale, tale da non richiedere per il giudicante alcuna contestualizzazione dell'espressione (CFA, Sez. I, n. 53/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026).

2.4. Ciò posto, occorre affrontare la questione della superabilità *in melius* del minimo edittale previsto dall'art. 28, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni unite di questa Corte, l'ordinamento sportivo, nella sua parte sanzionatoria, è solo parzialmente e *cum grano salis* assimilabile a quello penale, giacché, mentre per quest'ultimo la funzione principale della pena è la rieducazione del condannato, per l'ordinamento sportivo la sanzione ha essenzialmente scopo e funzione retributiva e restauratrice della *par condicio* nelle competizioni agonistiche.

Da tale premessa discende una differenza sostanziale tra le sanzioni a carico delle persone fisiche e quelle a carico delle società: le prime, connotate da finalità essenzialmente retributive e generalpreventive, devono essere calibrate in ragione della gravità dell'infrazione e della personalità dell'agente, sicché il giudicante può determinare in concreto la sanzione facendo largo uso delle circostanze, tanto aggravanti quanto attenuanti, aumentandola notevolmente ovvero diminuendola anche al di sotto del minimo; le seconde, viceversa, non possono non tenere conto dell'immanente conflitto agonistico di interessi tra i vari attori della competizione, sicché il potere discrezionale del giudicante deve essere contenuto in limiti più angusti e non può scendere al di sotto del minimo edittale, salva esplicita, eventuale e derogatoria previsione normativa (CFA, SS.UU., n. 88/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 89/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 78/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 71/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 73/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 63/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026).

L'insormontabilità dei limiti edittali è, dunque, principio circoscritto alle sanzioni che, incidendo direttamente sull'assetto competitivo del campionato, non si esauriscono nella sfera del soggetto sanzionato ma producono un riflesso immediato e diretto sulle posizioni dei terzi, radicandosi esso nell'esigenza di tutelare l'affidamento delle società antagoniste sulla parità delle condizioni competitive (CFA, SS.UU., n. 111/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 132/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 133/2025-2026).

Il Collegio non ignora che, con specifico riferimento all'art. 28, comma 2, del CGS, è stato affermato che l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13 non potrebbe comunque comportare l'irrogazione di una sanzione inferiore al limite posto dalla norma, potendo tali circostanze rilevare soltanto ove si tratti di contrastare eventuali aggravanti previste dal medesimo art. 28 (CFA, Sez. I, n. 62/2025-2026).

Ritiene, tuttavia, di dovere aderire al più recente orientamento delle Sezioni unite, che riserva la regola dell'insormontabilità dei minimi edittali alle sole sanzioni a carico delle società incidenti sull'ordine della competizione e conserva, per le sanzioni a carico delle persone fisiche, la piena espansione del potere di graduazione riconosciuto dall'art. 12, comma 1, del CGS.

Milita in tal senso, oltre al rilievo sistematico che precede, la considerazione che la squalifica per giornate di gara inflitta al calciatore non produce alcun riflesso diretto sull'assetto della competizione assimilabile a quello proprio della penalizzazione in classifica, sicché difetta, rispetto ad essa, la *ratio* che sorregge l'insormontabilità.

Tale conclusione, peraltro, non attenua in alcun modo il rigore della risposta sanzionatoria, giacché la discesa al di sotto del minimo edittale, proprio perché deroga alla soglia di offensività predeterminata dal legislatore federale, presuppone la sussistenza effettiva di circostanze attenuanti e un onere motivazionale tanto più stringente quanto più marcato è il disvalore dell'illecito, quale è quello che accompagna il comportamento discriminatorio.

La fondatezza del motivo va, pertanto, apprezzata non già sul piano della astratta invalicabilità della soglia, bensì su quello della effettiva sussistenza, in concreto, della circostanza attenuante applicata dal Primo Giudice.

2.5. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti, difatti, non può risolversi in un indiscriminato potere di mitigazione della sanzione, dovendo fondarsi sulla sussistenza di precisi elementi fattuali che, con riferimento al singolo caso concreto, ne giustifichino il contenimento.

A fronte di una condotta per la quale il CGS prevede una sanzione minima non è in alcun modo ipotizzabile che il giudicante possa giustificare una riduzione al di sotto di tale soglia sulla scorta dell'affermazione che il comportamento, perfettamente aderente alla

fattispecie normativa, possa non essere particolarmente grave, essendo stato già il Legislatore federale a valutare e a quantificare a quale sanzione minima debba essere rapportata l'offensività della condotta (CFA, Sez. I, n. 61/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 62/2025-2026).

2.6. Deve, poi, osservarsi che la premessa in fatto sulla quale il primo giudice ha edificato il riconoscimento dell'attenuante non trova riscontro negli atti del procedimento.

Il Tribunale ha, infatti, affermato che l'incolpato avrebbe offerto la propria disponibilità a rimediare, anche con pubbliche scuse, alla grave condotta serbata.

Non emerge però dagli atti del procedimento la sussistenza della circostanza attenuante ravvisata dal Tribunale, posto che – siccome correttamente dedotto dalla Procura federale – il Sig. Francesco Fazzari, in sede di audizione, ha riconosciuto di non essersi scusato con il calciatore da lui offeso (*«Non ho avuto modo di chiedere scusa»*) e si è limitato a esprimere soltanto il proprio dispiacere per quanto accaduto: sicché, anche a distanza di tempo, il deferito non si è offerto di rimediare con scuse, tanto meno pubbliche, alla gravità dell'illecito posto in essere o, comunque, di tale offerta non vi è alcuna prova. Di una disponibilità in tal senso risulta notizia unicamente in una dichiarazione scritta, a firma del difensore del Sig. Francesco Fazzari, datata 27 marzo 2026 (e, quindi, a procedimento disciplinare avviato da tempo) e inviata alla Procura federale.

Il dato di un'avvenuta offerta di scuse è, anzi, contraddetto dalle dichiarazioni del calciatore destinatario dell'espressione, il quale ha riferito di avere chiesto per due volte le scuse all'avversario, subito dopo l'episodio e al termine della gara, ricevendo in entrambe le occasioni il silenzio e l'allontanamento di costui.

La genuinità del ravvedimento è, del resto, positivamente esclusa nel caso di specie, avendo il deferito omesso di aderire alle due richieste di scuse rivoltegli dall'avversario nell'immediatezza del fatto e al termine della gara, e avendo manifestato il proprio rincrescimento per quanto accaduto soltanto in occasione dell'audizione dinanzi alla Procura federale quale persona sottoposta ad indagine.

La decisione impugnata risulta, dunque, viziata per avere posto a fondamento della mitigazione una circostanza di fatto non emergente dalle risultanze istruttorie, il che integra la fattispecie di cui all'art. 106, comma 2, terzo periodo, del CGS.

Deve, inoltre, rilevarsi che l'ammissione resa dall'incolpato è rimasta circoscritta all'elemento materiale dell'illecito.

Nel medesimo verbale di audizione, difatti, il riconoscimento della paternità dell'espressione è stato accompagnato da una giustificazione della condotta, ricondotta dall'incolpato a una reazione al dolore conseguente a un contrasto di gioco, e da nessuna manifestazione di resipiscenza in ordine al significato discriminatorio delle parole pronunciate.

Non integra, per contro, la circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), del CGS l'ammissione di responsabilità limitata all'elemento materiale dell'illecito disciplinare, al riconoscimento della sua effettiva commissione, cui non si accompagni un'analoga ammissione di responsabilità in ordine all'elemento soggettivo dello stesso (CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026).

L'attenuante di cui alla lett. e), prima parte, presuppone difatti che chi commette l'offesa riconosca lealmente la propria responsabilità (CFA, Sez. I, n. 68/2025-2026), il che non è dato riscontrare allorché all'ammissione del fatto si accompagnino giustificazioni volte a ridimensionarne il disvalore.

Il Collegio osserva che, anche su questo aspetto, si è pronunciata in passato questa Corte, la quale ha statuito che non ricorre la circostanza attenuante di cui alla lett. e) dell'art. 13, comma 1, del CGS allorché il deferito non abbia ammesso nell'immediatezza del fatto le proprie responsabilità e le stesse siano state confermate, anche solo parzialmente, in sede di audizione dinanzi al rappresentante della Procura federale (CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025) e che, in assenza sia di elementi fattuali oggettivamente riscontrabili denotativi di un genuino pentimento da parte dell'autore del comportamento che costituisce illecito disciplinare sia di iniziative concrete assunte dalla società sportiva, presso la quale il predetto è tesserato, finalizzate ad elidere le conseguenze dell'accaduto e a manifestare pubblicamente la propria dissociazione da comportamenti posti in essere, non vi è luogo per l'applicazione di alcuna circostanza attenuante, sia di quelle specificamente enumerate dall'art. 13 del CGS sia di quella a contenuto generico di cui al comma 2 del predetto art. 13. La Sezione, in particolare, ha, in pregresso, ritenuto che non potesse assegnarsi rilievo, ai fini della diminuzione della sanzione in concreto irrogabile, alla eventuale richiesta di scuse, non accompagnata da una genuina e riscontrabile resipiscenza, ma verosimilmente finalizzata solo ad evitare le conseguenze sanzionatorie previste dall'ordinamento sportivo con riguardo ad atti e comportamenti in contrasto con le proprie prescrizioni (CFA, Sez. I, n. 20/2025-2026).

2.7. Non può, invece, essere condivisa nei termini assoluti in cui è formulata la tesi della reclamante secondo cui l'ammissione di

responsabilità prevista dall'art. 13, comma 1, lett. e), del Codice di giustizia sportiva non potrebbe mai essere costituita dalla dichiarazione resa dall'incolpato in sede di audizione dinanzi alla Procura federale quale persona sottoposta ad indagine, trattandosi di espediente difensivo.

La disposizione, difatti, non subordina il riconoscimento della circostanza ad alcun requisito di ordine cronologico né di sede, limitandosi a valorizzare l'avere ammesso la responsabilità ovvero l'avere prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.

L'ammissione di responsabilità di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), integra, del resto, una circostanza attenuante autonoma e distinta rispetto a quella della prestata collaborazione, dalla quale è separata dalla disgiunzione 'o', e si distingue nettamente dalla diversa previsione dell'art. 128 del Codice di giustizia sportiva, che richiede la compresenza di entrambi i requisiti e opera su proposta della Procura federale (CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 126/2025-2026).

Nel caso di specie l'incolpato, sin dal primo atto istruttorio che lo ha riguardato, ha riconosciuto la paternità dell'espressione e non ha negato il fatto, sicché nessun rilievo dirimente può assumere, di per sé, la sede nella quale la dichiarazione è stata resa.

Né può attribuirsi rilievo, in senso favorevole all'incolpato, all'istanza di applicazione di sanzioni su richiesta formulata ai sensi dell'art. 126 del Codice di giustizia sportiva, atteso che l'accordo previsto da tale disposizione non comporta ammissione di responsabilità in ordine ai fatti contestati (CFA, SS.UU., n. 102/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 96/2025-2026).

L'ammissione così resa, tuttavia, per le ragioni già esposte non integra la circostanza attenuante, difettando tanto il riconoscimento dell'elemento soggettivo quanto ogni condotta riparatoria, e non può pertanto giustificare alcuna deroga *in melius* al minimo edittale.

2.8. La rideterminazione della sanzione nella misura minima edittale si appalesa, del resto, pienamente conforme ai principi di effettività e afflittività di cui all'art. 44, comma 5, del Codice di giustizia sportiva e ai canoni di proporzionalità e ragionevolezza che governano la materia.

Tale rideterminazione è, del resto, coerente con il profondo disvalore che accompagna tale illecito disciplinare contestato.

Difatti, per le ragioni già esposte ai paragrafi 2.2 e 2.3, cui si rinvia, il contrasto a ogni forma di discriminazione costituisce principio fondamentale dell'ordinamento federale, coerente con quello accolto dalle fonti internazionali e sovranazionali in materia, dal quale traspare evidente la volontà di punire con particolare severità tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica (CFA, SS.UU., n. 105/2020-2021).

Tanto premesso, non v'è dubbio che gridare, all'indirizzo di un giocatore di colore, per di più a poca distanza dall'unica tribuna presente, l'espressione contestata al deferito con l'atto di deferimento («brutto negro di merda») integri un comportamento manifestamente discriminatorio, consistente in una diretta offesa per motivi di colore e di razza, aggravata dalla componente scurrile che la accompagna.

Né rileva la lieve difformità riscontrabile fra le fonti quanto al tenore letterale dell'espressione – riportata come «Bastardo, negro di merda» nel supplemento di rapporto dell'osservatore arbitrale, come «brutto negro di merda» dal calciatore destinatario e nell'atto di deferimento, e come «nero di merda» dallo stesso incolpato in sede di audizione – giacché in ciascuna delle versioni è presente, immutato, il nucleo discriminatorio della condotta, sul quale soltanto si fonda il giudizio di disvalore.

L'espressione utilizzata dal Sig. Francesco Fazzari costituisce, anzi, una delle più gravemente offensive che possano essere rivolte a una persona di colore, configurando una condotta discriminatoria in frontale e inconciliabile contrasto con tutti i valori giuridici e sportivi sopra ricordati.

Vale, sul punto, quanto già osservato al paragrafo 2.3 circa il significato che l'epiteto impiegato riveste *ex se*, quale insulto a sfondo razziale, tale da non richiedere per il giudicante alcuna contestualizzazione dell'espressione (CFA, Sez. I, n. 53/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026).

Alla stregua di quanto appena considerato la Corte ritiene, pertanto, in aggiunta a quanto considerato sul minimo sanzionatorio, che la squalifica per dieci giornate fosse, comunque, proporzionata ed effettiva rispetto alla assoluta gravità della condotta contestata al calciatore deferito.

Non ricorrendo, in definitiva, alcuna circostanza attenuante e non essendo state dedotte circostanze aggravanti, la sanzione va

determinata nella misura minima prevista dall'art. 28, comma 2, del CGS.

Solo se l'entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito, nel quadro delle circostanze di fatto, si realizza una effettiva efficacia deterrente e un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026).

Non incorre, del resto, in vizio di motivazione la decisione che determini la sanzione nella misura del minimo edittale, non avendo il giudice l'obbligo di giustificare l'uso del potere discrezionale conferitogli quando la sanzione sia inflitta nel minimo o in misura di poco superiore (CFA, SS.UU., n. 28/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 64/2025-2026).

La reclamante, del resto, ha chiesto l'irrogazione della squalifica per dieci giornate, e dunque della sanzione nella misura minima, senza dedurre la ricorrenza di alcuna delle ipotesi più gravi contemplate dalla seconda parte dell'art. 28, comma 2, del CGS.

2.9. Va, conseguentemente, accolto il primo motivo di reclamo e va rideterminata in dieci giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali, la sanzione inflitta al Sig. Francesco Fazzari.

3. Va rideterminata anche la sanzione dell'ammenda irrogata nei confronti della A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio.

3.1. Difatti, la responsabilità della società A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio riposa, nel caso di specie, su due distinti titoli, entrambi contestati con l'atto di deferimento e nessuno dei quali è stato oggetto di contestazione in questa sede.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali, e dunque, nella specie, dell'operato del presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Antonio Laganà.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del medesimo Codice la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, e dunque, nella specie, dell'operato del calciatore Sig. Francesco Fazzari.

Il dispositivo della decisione impugnata, per contro, dichiara la società responsabile a titolo di responsabilità diretta *ex* art. 6, comma 2, C.G.S. per la violazione ascritta ai propri tesserati, così sovrapponendo il *nomen* del titolo previsto dal comma 1 alla fattispecie regolata dal comma 2 e omettendo ogni statuizione espressa in ordine al titolo di responsabilità discendente dall'operato del legale rappresentante.

La corretta qualificazione dei titoli di responsabilità non ha, tuttavia, valenza meramente nominalistica, giacché la responsabilità – diretta e oggettiva – della società ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, presuppone un illecito disciplinare riferibile al proprio legale rappresentante o ad altro tesserato (CFA, Sez. I, n. 143/2025-2026), sicché all'accertamento di due distinti fatti-presupposto deve corrispondere, sul piano della commisurazione, la considerazione di entrambi.

3.2. La decisione impugnata è, sotto tale profilo, affetta da un decisivo vizio di motivazione.

Il Tribunale federale territoriale, dopo avere accertato la responsabilità del presidente Sig. Antonio Laganà per l'omissione, protratta per due stagioni sportive, degli adempimenti in materia di *safeguarding* e per la mancata comparizione dinanzi alla Procura federale, ha commisurato la sanzione pecuniaria alla società valorizzando esclusivamente le modalità di svolgimento dell'episodio discriminatorio ascritto al calciatore.

Nessuna considerazione è stata riservata, nella parte della motivazione dedicata alla dosimetria, al fatto-presupposto della responsabilità diretta, e ciò benché lo stesso Primo Giudice avesse qualificato la relativa violazione come *«ripetuta nel tempo»*.

Alla discrezionalità della valutazione in ordine alla congruità della sanzione fa, per contro, da contraltare l'obbligatorietà della motivazione della dosimetria, che non può dirsi soddisfatta dall'impiego di indicazioni succinte ovvero di formule di stile (CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 34/2025-2026).

La garanzia della proporzionalità e della ragionevolezza della sanzione astrattamente prevista dalla norma deve, difatti, trovare corrispondenza nelle decisioni del giudice sul caso concreto, delle quali la motivazione costituisce elemento imprescindibile sicché il giudice che irroga la sanzione è tenuto a dar conto, in modo esplicito e verificabile, delle ragioni che lo hanno indotto a determinarla nella misura concretamente applicata, e l'assenza di motivazione sulla quantificazione integra un autonomo vizio della decisione (CFA, SS.UU., n. 14/2026-2027; CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026; Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 29/2026).

Ricorre, pertanto, l'ipotesi contemplata dall'art. 106, comma 2, terzo periodo, del CGS, che abilita questa Corte a riformare la decisione impugnata e a decidere nel merito allorché l'organo di primo grado non abbia preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non abbia motivato la propria pronuncia.

3.3. Anche gli elementi in concreto valorizzati dal Tribunale non resistono a un vaglio critico.

Tenuto conto di quanto sopra considerato riguardo alla gravità della condotta del Sig. Francesco Fazzari, la circostanza che l'episodio sia rimasto *«circoscritto a un singolo ed isolato evento»* e che non siano seguiti ulteriori comportamenti violenti o discriminatori si risolve nella mera assenza di elementi negativi ulteriori, e non già nella presenza di fattori positivi concreti che dimostrino un comportamento particolarmente meritevole o idoneo a ridurre il disvalore disciplinare della condotta (CFA, Sez. I, n. 61/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 62/2025-2026).

La circostanza, poi, che *«i presenti si siano tempestivamente adoperati per riportare la calma»* non trova alcun riscontro negli atti quanto ai tesserati e ai dirigenti della società reclamata.

Il calciatore destinatario dell'espressione discriminatoria ha, difatti, dichiarato che nessun dirigente della società avversaria si è avvicinato a lui per scusarsi o per chiarire l'episodio, e che nella concitazione successiva un altro calciatore della medesima società lo ha colpito con un pugno al viso.

3.4. Rileva, inoltre, il nesso di derivazione che lega la sanzione irrogata alla società a quella irrogata ai suoi tesserati.

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del CGS la riduzione della sanzione viene in ogni caso estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6.

La responsabilità della società, proprio perché ancorata in via derivata alle condotte dei propri tesserati, partecipa necessariamente delle sorti dell'accertamento individuale, con conseguente rideterminazione della sanzione in rapporto di stretta coerenza consequenziale (CFA, Sez. I, n. 145/2025-2026).

Ne consegue che la riconosciuta fondatezza del reclamo in relazione alla posizione del Sig. Francesco Fazzari, per le ragioni sopra spiegate, comporta, anche sotto questo aspetto, l'accoglimento del reclamo diretto contro il capo di decisione relativo alla misura dell'ammenda irrogata nei confronti della A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio, dal momento che, una volta venuta meno per le ragioni sopra esposte la riduzione operata in favore del calciatore, viene parimenti meno il presupposto normativo dell'estensione del beneficio alla società.

L'inapplicabilità e l'insussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), del CGS e l'incongruità, per difetto, della sanzione irrogata al calciatore deferito comportano la conseguenza dell'elevazione della ammenda, irrogata nei confronti della società.

3.5. Occorre, infine, apprezzare in concreto il disvalore delle condotte che costituiscono il fatto-presupposto della responsabilità diretta.

Il presidente della società sportiva, oltre a rivestire il tipico ruolo di rappresentanza, assume una specifica posizione di garanzia nei confronti dell'ordinamento sportivo tutto in ordine al rispetto, da parte dei tesserati, degli obblighi di lealtà, correttezza e probità, sicché la sua responsabilità si rinviene nella mancata adozione di misure volte ad assicurare il rispetto di tali regole e a prevenire in concreto forme di abusi, violenze e discriminazioni (CFA, Sez. I, n. 63/2021-2022; CFA, Sez. IV, n. 16/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 13/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026).

Gli adempimenti omessi non costituiscono, del resto, meri oneri formali, ma danno attuazione a un vero e proprio mutamento di paradigma culturale, introdotto dall'art. 16 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, dalla delibera della Giunta nazionale del C.O.N.I. n. 255 del 25 luglio 2023, dalle linee guida adottate con il Comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 87/A del 31 agosto 2023 e dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni adottato con il Comunicato ufficiale n. 68/A del 27 agosto 2024, secondo cui la tutela non è più solo conseguenza dell'accertamento, ma diviene presidio strutturale dell'attività sportiva (CFA, SS.UU., n. 88/2025-2026).

La creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo rappresenta, in tale prospettiva, un valore che l'ordinamento sportivo assume a tutela e costituisce al contempo un preciso dovere di tutti i tesserati, alla cui realizzazione devono particolarmente concorrere i dirigenti (CFA, SS.UU., n. 41/2025-2026; CFA, SS.UU., n. 52/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 142/2025-2026).

Il rilievo che l'ordinamento federale annette a tali obblighi è, del resto, confermato dall'art. 28 *bis*, commi 1 e 2, del CGS, che

presidia il loro inadempimento con una multa non inferiore ad euro 300,00 per ciascun illecito a carico delle società dilettantistiche.

Nella specie l'omissione si è protratta per due intere stagioni sportive ed è stata accompagnata dalla reiterata sottrazione del legale rappresentante all'obbligo di comparire dinanzi alla Procura federale, sancito dall'art. 22, comma 1, del CGS, così impedendo agli organi di giustizia sportiva di acquisire elementi utili all'accertamento dei fatti.

Assume, poi, specifico rilievo la circostanza che la normativa rimasta inattuata sia dettata proprio a presidio, tra l'altro, del contrasto alle discriminazioni, ossia del medesimo bene giuridico offeso dalla condotta del calciatore tesserato per la società.

3.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'ammenda di euro 800,00 si appalesa incongrua per difetto e inidonea ad assolvere alla funzione di prevenzione speciale e generale che l'art. 44, comma 5, del CGS assegna alla sanzione.

Questa Corte è legittimata a procedere ad un'autonoma valutazione di merito circa la correttezza della quantificazione delle sanzioni operata dal giudice di prime cure e alla loro conseguente rideterminazione, essendo chiamata a svolgere anche la funzione di giudice di equità (CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 45/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 104/2025-2026; CFA, Sez. I, n. 148/2025-2026).

Nell'esercizio di tale potere la Corte, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del CGS, ove valuti diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata decidendo nel merito, anche in senso deteriore per la parte intimata (CFA, SS.UU., n. 115/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 124/2022-2023).

Appare, pertanto, congrua ed equa la rideterminazione dell'ammenda nella misura di euro 1.500,00, corrispondente a quella originariamente richiesta dalla Procura federale e ribadita con il presente reclamo, misura che tiene adeguato conto tanto del fatto discriminatorio ascritto al calciatore quanto della reiterata inosservanza degli obblighi di *safeguarding* da parte del legale rappresentante.

3.7. L'accoglimento del secondo motivo comporta, altresì, la correzione della qualificazione del titolo di responsabilità, dovendosi affermare che la A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CGS, per l'operato del proprio presidente e legale rappresentante, e a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del medesimo Codice, per l'operato del proprio calciatore.

4. In conclusione, il reclamo è fondato e merita accoglimento e, per l'effetto, la decisione impugnata deve essere parzialmente riformata, con la rideterminazione, nei confronti del Sig. Francesco Fazzari, della sanzione di dieci giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali e, nei confronti della A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio, dell'ammenda per euro 1.500,00 (millecinquecento/00).

Restano ferme le statuizioni non impugnate, e segnatamente quelle concernenti la posizione del Sig. Antonio Laganà.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Francesco Fazzari: la squalifica di 10 (dieci) giornate da scontarsi in gare ufficiali;

- alla società A.S.D. Bordighera Sant'Ampelio: l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Gabriele Carlotti — Mario Luigi Torsello

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce